Sulle nuove norme di sicurezza antincendio

Un commento al DPR 30.6.1995 n. 418 relativo agli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche e archivi

di Marco Salerno

l recepimento da parte del legislatore nazionale delle normative comunitarie in materia di sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ha riacceso, con particolare forza, le problematiche inerenti le condizioni di lavoro negli uffici e negli stabilimenti ove si svolgono attività lavorative.

Una nuova concezione della dignità dei lavoratori e della loro sicurezza nei luoghi di lavoro, concretizzatasi in ambito europeo, ha imposto ai legislatori la rilettura dei testi normativi con i quali fin qui era regolata l'attività lavorativa nel suo complesso e i suoi rapporti con i luoghi dove questa si svolge.

Sulla base di maggiori riflessioni e più attente valutazioni effettuate soprattutto da autorevoli organismi presenti oltre oceano (quali ad esempio l'Environmental Protection Agency e la National Fire Protection Association), il lavoratore, in qualunque luogo di lavoro si trovi, viene collocato al centro dell'attenzione di tutte le normative che a vario titolo regolamentano lo svolgimento dell'attività lavorativa. Questa nuova e diversa sensibilità porta ovviamente con sé una serie di conseguenze che sul piano pratico comportano non più e solamente interventi di cosiddetta protezione passiva (principalmente attraverso la predisposizione di progetti di mero adeguamento tecnico normativo alle nuove disposizioni) ma, impongono altresì, l'adozione di una serie di misure giuridicopratiche a carico dei responsabili delle diverse attività nei vari istituti e luoghi di lavoro interessati. Dall'eventuale omissione di tali attività derivano oggi, oltre a sanzioni di carattere pecuniario, conseguenze anche di natura penale: si comprende pertanto quale rilevante responsabilità è così ascritta ai titolari, pubblici e privati, delle diverse attività lavorative.1

Se l'intero settore della sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro è stato così "rivoluzionato" in ossequio al recepimento dei principi descritti con il noto decreto 19 settembre 1994, n. 626, anche il comparto dei beni culturali —

al pari di altri settori — è stato oggetto di apposite normative statali, che, oltre quella citata e attinente alla generale sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, si rivolgono, in particolare, alla sicurezza antincendio nei musei, nelle biblioteche e negli archivi.

Con l'emanazione del DPR 30 giugno 1995 n. 418 ("Gazzetta Ufficiale" n. 235 del 7 ottobre 1995), recante le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico artistico destinati a contenere biblioteche ed archivi, sono state rinnovate interamente le "norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte e storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse culturale" approvate con RD 7 novembre 1942, n. 1564. Infatti, il nuovo DPR 418/1995, che segue, completando la normativa di settore, l'approvazione del decreto ministeriale 20 maggio 1992 n. 569, contenente norme di sicurezza antincendio per quegli edifici storici artistici destinati invece a contenere gallerie, musei, esposizioni e mostre, costringerà, entro il 6 ottobre 1998, all'adeguamento di tutti gli istituti bibliotecari e archivistici.

La necessità di un diverso trattamento delle problematiche inerenti la sicurezza degli edifici storici ed artistici destinati a biblioteche e archivi, rispetto a quella per i musei e le gallerie, era da tempo avvertita dagli operatori del settore con particolare riferimento alle diverse peculiarità delle attività svolte nelle due categorie di contenitori culturali.

Si è fatto notare, infatti,² come rispetto al minor afflusso di utenti che si riscontra nelle biblioteche, si sia in presenza però di alti carichi di incendio che impongono, anche dal punto di vista strettamente tecnico, adeguate soluzioni. L'impianto del nuovo regolamento approvato con il DPR 418/95, segue peraltro lo stesso schema di quello già approvato per i musei e le gallerie ed i cui contenuti sono stati valutati ed

¹ Cfr. decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 in supplemento ordinario alla "GURI" n. 21 del 26 gennaio 1995.

² Cfr., in proposito, *Locali pubblici*, a cura di Gioacchino Giomi (in copertina: Normativa antincendio), Roma, EPC, 1994, p. 297 e seg.

esaminati da una apposita Commissione speciale permanente per la sicurezza del patrimonio nazionale istituita con decreto del 23 febbraio 1995 dal Ministro per i beni culturali ed ambientali.^{3,4}

Il nuovo decreto individua quindi, anche in questo caso,⁵ cinque obiettivi prioritari:

- a) l'incolumità dei visitatori;
- b) la salvaguardia del materiale conservato;
- c) l'integrità dell'immobile, rispetto alle ipotesi d'incendi e all'impossibilità di decise trasformazioni dell'identità storico-artistica dell'immmobile stesso;
- d) l'identificazione di responsabili "per le attività e per la sicurezza";
- e) la formazione del personale addetto alla sicurezza.

Con tali criteri, secondo gli stessi suggerimenti della Commissione nazionale, si possono raggiungere gli obiettivi fondamentali:

— del minimo intervento sull'identità storico-artistica dell'immobile grazie alla realizzazione di murature taglia fuoco, porte antincendio, scale di sicurezza interne ed esterne;

— della salvaguardia dell'immobile e della tutela del patrimonio conservato grazie alla preventiva eliminazione (o massima riduzione) delle possibili cause d'incendio attraverso la razionalizzazione e il controllo periodico degli impianti elettrici, l'eliminazione di centrali termiche interne, l'installazione di impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, l'installazione di sistemi di rilevazione dei fumi;

— della sicurezza degli utenti, sia attraverso la limitazione dell'affollamento, con riferimento alla disponibilità delle uscite, sia attraverso la predisposizione di idonei piani di sfollamento.

Anche con il nuovo DPR 418/95, così come avvenuto con il

decreto 569/92, si è provveduto ad introdurre le figure del "responsabile delle attività" e del "responsabile tecnico addetto alla sicurezza". A tal proposito va segnalato che il nuovo decreto recante la normativa di sicurezza antincendio per le biblioteche e gli archivi, vede la sua emanazione successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, recante norme di recepimento della normativa europea in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Se possono trovarsi così sicuri punti di riferimento legislativo, più di quanto non sia avvenuto invece nei primissimi anni di applicazione del decreto 569/92, per l'identificazione delle nuove figure di responsabile addetto alla sicurezza, di responsabile delle attività e di una maggior definizione degli obblighi di informazione e formazione del personale, nonché per la predisposizione dei piani di intervento nei casi di emergenza e delle istruzioni di sicurezza connesse, va segnalata la particolare attenzione posta dal legislatore nei confronti dei materiali estinguenti da utilizzare. Infatti, se il regolamento approvato con DPR 418/95 impone implicitamente l'uso di materiali estinguenti atossici e il più possibile innocui per la salute degli operatori e degli utenti, si pone immediatamente l'esigenza di tutelare, nel contempo, il patrimonio conservato anche dall'uso di materiali estinguenti non compatibili (l'acqua per esempio). Gli operatori del settore dovranno pertanto applicare il regolamento approvato con il DPR 418/95 facendo riferimento non solo a quelle parti rimaste ancora vigenti del RD 7 novembre 1942, n. 1564, ma anche alla normativa introdotta nel territorio nazionale con il citato decreto legislativo 626/94 e successive integrazioni e modificazioni apportate in particolare con i decreti legislativi n. 758/94, n. 242/96, con l'art. 9 comma 22° della legge 28 novembre 1996, n. 608 e con il decreto legislativo n. 670/96.6,7

³ Il decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali del 23 febbraio 1995, oltre ad istituire la Commissione speciale permanente per la sicurezza del patrimonio culturale nazionale, affida alla stessa il compito della espressione di pareri in ordine alle misure di sicurezza alternative da adottare nei singoli casi allorquando non sia possibile applicare integralmente le misure richieste dai regolamenti approvati.

⁴ Per il testo completo delle osservazioni della Commissione speciale permanente, cfr. "Notiziario dell'ufficio studi del Ministero per i beni culturali e ambientali", 13 (1993), 40/41, p. 6-7.

⁵ Per analoghe considerazioni e una completa visione della problematica relativa alle norme di sicurezza antincendio da applicare agli edifici storici ed artistici destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni e mostre, cfr. *La sicurezza antincendio. Il regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre. Decreto 20 maggio 1992, n. 569, a cura di Marco Salerno e Jolanda Marescalco Lo Cascio, Palermo, Centro regionale per la progettazione e il restauro, 1995.*

⁶ Il decreto legislativo 626/94 è pubblicato nel supplemento ordinario alla "GURI" del 12 novembre 1994, n. 265; il decreto legislativo 242/96 nel supplemento alla "GURI" del 6 maggio 1996 n. 104; la legge 608/96 nel supplemento n. 281 alla "GURI" del 30 novembre 1996; il decreto legislativo 670/96 nel supplemento alla "GURI" del 31 dicembre 1996. Per completezza di informazione si confrontino altresì la circolare 29 agosto 1995 n. ₱/1564/41-46 del Ministero dell'interno ("GURI" n. 234 del 6.10.1995), la circolare 27 giugno 1996, n. ₱89 del Ministero del lavoro ("GURI" n. 156 del 5 luglio 1996) e, per quanto riguarda la Regione siciliana in particolare, la circolare 832 del 29 settembre 1995 dell'Assessorato della sanità (in "GURS", parte 1 n. 60 del 18.11.1995).

⁷ Cfr in generale: M. Hey, *Prevenzione di massa a portata di mano*, II. 1. Incendi, e la bibliografia ivi citata, in *Dal 1966 al 1986. Interventi di massa e piani di emergenza per la conservazione del patrimonio librario e archivistico. Atti del convegno e catalogo della mostra, Firenze, 20-22 novembre 1986*, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale beni archivistici, Roma, 1991 e per uno sguardo complessivo alle problematiche analoghe insite nei contenitori museali; G.F. Coccitto, *La conservazione nei musei: questioni relative a illuminazione, microclima, sicurezza antincendio, sicurezza antifurto*, Regione Toscana. Dipartimento istruzione e cultura, Firenze, 1985; W. Lindenmann, *Serie di lezioni sulla prevenzione e l'estinzione d'incendio nei musei*, Roma, 1982; R.G. Tillotson, Museum Security, Icom, Paris, 1977; F. Howie, *Safety in museums and galleries*, London, Butterworths, 1987; N. Stolow, *Conservations and exhibitions, packing, transport, storage and environmental consideration*, London, Butterworths, 1987; E.W. Marchant, *Some aspects of fire safety in libraries*, "Library Review", 1988, p. 19-26; G. Thomson, *The museum environment*, London, 1986; S. Ogder, *Preservation of library and archivel materials: a manual Andover*, 1992; U. Montevecchi - T. Bonisoli, *Equiping and conservation in museums, libraries and archives: surveys and feasibility studies*.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Campo di applicazione

Le norme di sicurezza contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 si applicano a tutti gli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e siano destinati (già destinati o da destinare) a contenere biblioteche o archivi.

Condizioni dunque per l'applicazione del nuovo regolamento sono: a) la presenza di edifici sottoposti formalmente (e nella loro globalità) alle norme di tutela contenute nella legge 1089/39; b) l'utilizzo di questi edifici come sedi di biblioteche o archivi.

La normativa così introdotta modifica il RD 7 novembre 1942, n. 1564 che recava "norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse culturale".

Rispetto alla formulazione adoperata dal legislatore in occasione dell'emanazione di un precedente regolamento approvativo delle norme di sicurezza per gli edifici storici ed artistici destinati a contenere musei e gallerie,8 si è questa volta sentita la necessità di fare riferimento al concetto di "globalità" nella considerazione dell'edificio interessato e della sua formale sottoposizione alle norme di tutela previste dalla legge 1089/39.

Si superano così eventuali dubbi che possono sorgere sull'applicabilità delle norme di sicurezza in discorso a quegli edifici di interesse storico-artistico che dovessero risultare solo in alcune loro parti o aree (si pensi alle ville, a biblioteche inserite in parchi, ecc) destinatari di provvedimenti formali di sottoposizione a tutela.9 Andrebbero quindi esclusi dal novero degli edifici destinatari di tale normativa gli immobili non sottoposti a interventi formali di tutela da parte dell'amministrazione. Non può però ritenersi in sede interpretativa che da tale condizione debbano escludersi quegli edifici storico artistici tutelati ope legis ex articolo 4 della legge 1089/39.

Anche per queste ipotesi si ritiene doversi seguire, infatti, l'interpretazione giurisprudenziale dominante secondo la quale gli immobili pubblici aventi connotati di interesse storico artistico edificati da oltre 50 anni siano sottoposti comunque alle disposizioni della normativa vigente di tutela. Maggiori perplessità si possono porre invece quando ci si trova di fronte alle ipotesi d'immobili di interesse storico-artistico, destinati a contenere biblioteche o archivi (aperti al pubblico) di proprietà privata ma che non siano formalmente sottoposti ai provvedimenti di tutela alle legge n. 1089/39. Un'interpretazione "tradizionale" delle norme indurrebbe a

formulare una risposta negativa alla possibilità di applicazione della nuova normativa antincendio in questione.

L'esercizio dell'attività di "biblioteca o archivio" aperti al pubblico e il carattere stesso della normativa in questione (sicurezza degli operatori, degli utenti, del patrimonio conservato e la tutela degli edifici) inducono allora a dover ritenere applicabile (almeno) la normativa contenuta nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (che reca la normativa generale in materia di sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro) anche agli edifici privati di interesse storico e artistico e destinati a contenere musei, biblioteche o archivi, pur non soggetti a formale provvedimento di tutela.

Si tenga inoltre conto che con l'art. 9, comma 22 della legge n. 608 del 28 novembre 1996,10 le disposizioni di cui al 2° comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (che stabilisce il campo di operatività della nuova normativa generale in materia di sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro) vanno applicate nei confronti (anche) degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, tenendo conto delle particolari esigenze, connesse al servizio espletato, individuate con decreto del ministro competente di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica. A tale considerazione si giunge, altresì, tenendo conto che il Ministero dell'interno, con circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985, ha chiarito che per gli edifici in discorso "oltre alle disposizioni di cui al RD 7 novembre 1942, n. 1564 occorre applicare le norme antincendio specifiche per le attività in essi svolte" e che l'art. 1 del medesimo regio decreto (ancora in vigore) estende la normativa di "sicurezza" anche agli edifici destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni di interesse culturale "sottoposti alla vigilanza dello Stato".

Già con il DM 16 febbraio 1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, gli edifici destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre sono stati individuati dal legislatore tra quelli per i quali i relativi progetti di realizzazione devono essere sottoposti, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, stabilendo inoltre la periodicità delle successive visite di controllo da parte

dello stesso comando provinciale.

Gli "edifici pregevoli per arte e storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al RD 7 novembre 1942, n. 1564", risultano inseriti al punto 90) dell'elenco annesso al citato decreto 16 febbraio 1982, prevedendo nel contempo per essi una visita una tantum da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Il nuovo regolamento concernente le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati

in Science, technology and european cultural eritage. Proceeding of the european symposium. Bologna, Italy 13-16 June 1989, Oxford, 1991; L. Marchetti, Per un museo più sicuro, Vecchiarelli, Roma, 1995; La sicurezza dei beni culturali, supplemento ad "Antincendio", 12 (1996), 4.

50

⁸ Cfr. Decreto Ministero per i beni culturali e ambientali, 20 maggio 1992, n. 569 in "GURI" n. 52 del 4 marzo 1993.

⁹ Cfr. T. Alibrandi - P. Ferri, I beni culturali e ambientali, Milano, Giuffrè, 1985.

¹⁰ In "GURI" n. 281 del 30 novembre 1996, supplemento ordinario n. 209.

a biblioteche ed archivi emanato con il DPR 30 giugno 1995, n. 418, trova applicazione anche nelle regioni dotate di piena autonomia nel settore dei beni culturali e ambientali, anche per il carattere di ordine pubblico connesso alla normativa approvata.

La larga portata del campo di applicazione voluta dal legislatore, facilmente comprensibile per ovvi motivi di sicurezza, impone inoltre una particolare attenzione nell'identificazione dei soggetti responsabili della compiuta applicazione delle norme in discorso.

Se infatti non si pongono particolari difficoltà nell'individuazione delle strutture pubbliche civili responsabili (regionali, provinciali, comunali, enti o consorzi pubblici) che, possedendo (*rectius*: avendo nella propria disponibilità) edifici storici e artistici destinati a contenere biblioteche e archivi sottoposti formalmente alle leggi di tutela, rientrano nelle previsioni del nuovo decreto del Presidente della Repubblica, maggiori difficoltà si delineano invece per le accademie, fondazioni, sodalizi privati, curie ed enti ecclesiastici (*latu sensu*) che posseggano o detengano a vario titolo gli indicati edifici.¹¹

Le nuove norme in materia di gestione e manutenzione degli impianti di sicurezza impongono infatti, al soggetto che "a qualsiasi titolo ha la disponibilità di un edificio" tra quelli indicati dal regolamento, l'adozione di tutti i provvedimenti connessi alla sicurezza dell'immobile, dell'incolumità dei visitatori, della salvaguardia del patrimonio conservato. Dall'eventuale trasgressione delle norme deriveranno immediatamente la sospensione dell'attività e le previste azioni amministrative e penali nei confronti dei soggetti titolari. Non può pertanto sfuggire la particolare responsabilità che si attesta alle istituzioni pubbliche, sia in via diretta per gli edifici considerati e ricadenti nella propria disponibilità sia in via indiretta quando si tratti di edifici appartenenti a enti ricadenti sotto la generale vigilanza e tutela dell'amministrazione pubblica.¹²

1.2 Attività consentite

Il nuovo regolamento autorizza lo svolgimento di attività "complementari" negli edifici considerati (attività sia già intraprese all'atto dell'emanazione della nuova normativa, sia attività intraprese successivamente) purché rientranti tra quelle previste dall'elenco annesso al DM Interno 16 febbraio 1982, ferma restando l'obbligatorietà dell'adozione delle specifiche norme antincendio previste per la singola attività complementare o, in mancanza di queste, dei criteri generali richiamati dall'articolo 3 del DPR 29 luglio 1982, n. 577 e purché tali attività complementari siano svolte — con certifi-

cazione della soprintendenza competente — nel rispetto della legge 1089/39.

Restano salve per il nuovo regolamento, le deroghe già concesse nei limiti però delle loro singole autorizzazioni e comunque con un valore temporale triennale dal momento della pubblicazione del decreto e quindi fino al 6 ottobre 1998.

Il 6° comma dell'articolo 2 del regolamento, innovando rispetto al precedente DM 569/92 (relativo alla sicurezza antincendio negli edifici di interesse storico e artistico destinati a musei e gallerie), fa esplicita riserva dell'emanazione da parte del Ministero dell'interno, di apposite norme tecniche per l'omologazione di prodotti da utilizzare negli istituti considerati.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1 Disposizioni di esercizio

Rinnovate negli aspetti tecnici, le norme inserite al capo II del regolamento, prevedono in particolare:

— il divieto di uso di fiamme libere, fornelli, stufe, ecc. senza protezione;

— il divieto di incremento del carico d'incendio, già certificato all'atto della richiesta del certificato prevenzione incendi, negli ambienti, nelle scale e nei disimpegni e la previsione, per le biblioteche ed archivi di nuova istituzione (in edifici di interesse storico e artistico sottoposti a tutela ex legge 1089/39), del limite del carico d'incendio di 50 Kg/mq.;

— il rispetto delle classi di reazione al fuoco previste dal comma 5° dell'articolo 3 del regolamento, per gli elementi di arredo combustibili introdotti successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2.2 Sale di consultazione e lettura

Con il nuovo regolamento viene posta particolare attenzione alle misure da adottare per la salvaguardia dell'incolumità fisica degli occupanti, prevedendo che nelle sale di consultazione e di lettura debba essere organizzato un sistema di vie d'uscita predisposto in modo da garantire il più rapido deflusso degli utenti, in caso d'incendio o di pericolo di altra natura.¹³

Le previsioni indicate poi per le larghezze minime del percorso più breve per raggiungere le vie d'uscita (m. 0,90) e il posizionamento di cartelli (collocati ad intervalli regola-

¹¹ Cfr. inoltre, il DPR 26 settembre 1996, n. 571 (in "GURI" n. 262 dell'8 novembre 1996) recante l'"esecuzione dell'intesa fra il Ministero per i beni culturali e ambientali ed il presidente della Conferenza episcopale italiana firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche".

¹² Si noti, ad esempio, come nelle regioni dotate di autonomia legislativa in materia di biblioteche ed archivi, tale responsabilità si debba identificare, per i principi generali desumibili dalla contabilità di Stato, anche nelle ipotesi di concessioni di interventi finanziari in favore di tali istituti se, ovviamente, siti in edifici storici ed artistici, formalmente sottoposti a tutela.

¹³ Va sottolineato fin d'ora, ma se ne farà particolare riferimento in occasione dell'esame delle norme del regolamento in tema di gestione della sicurezza, come a ben leggere tutte le norme contenute nel regolamento stesso, queste travalichino la stretta considerazione della tute-la antincendio, rivolgendosi piuttosto ad un più ampio spettro di emergenze che possono verificarsi all'interno degli istituti considerati.

ri) recanti le istruzioni sul comportamento da tenere in occasione di eventuali incendi, sono analoghe a quelle già previste nel DM 569/92, regolante la sicurezza antincendio negli edifici storico-artistici destinati a contenere musei e gallerie. Per le ipotesi d'impossibilità a realizzare percorsi di esodo con le caratteristiche minime anzidette, il regolamento obbliga alla riduzione dell'affollamento nelle sale di consultazione e di lettura anche attraverso l'ausilio di sistemi "contapersone".

2.3 Depositi

Alcune differenze dal citato DM 569/92 sono invece contenute nella norma del regolamento (art. 5) che prescrive le condizioni di esercizio dei depositi delle strutture bibliotecarie e archivistiche. Infatti, il patrimonio conservato nei depositi, in contenitori o scaffali metallici, ¹⁴ dovrà essere posizionato in modo da consentire il libero passaggio in spazi non inferiori ai m. 0,90, nulla prevedendo invece per la sua collocazione — come avvenuto per la regolamentazione antincendio dei depositi museali — sino al soffitto.

È fatto altresì obbligo, oltre alla previsione di porte REI 120, munite di congegni di autochiusura, della installazione di impianti di spegnimento automatico d'incendi collegati ad impianti d'allarme, qualora il carico d'incendio sia superiore ai 50 kg/mq. Nulla è detto, inoltre, nel regolamento (ancora diversamente rispetto al DM 569/92) circa l'utilizzo nei depositi di materiali estinguenti compatibili con il patrimonio conservato. ¹⁵ Si ricorda infine che nei locali destinati a depositi dovrà assicurarsi una idonea ventilazione che, se effettuata naturalmente, dovrà essere pari a 1/30 della superficie in pianta e se effettuata con mezzi meccanici, dovrà garantire due ricambi d'aria in ogni ambiente per ora.

2.4 Impianti elettrici e mezzi antincendio

Il regolamento in esame prescrive che tutti gli impianti elettrici dovranno essere realizzati secondo le indicazioni contenute nelle leggi 1º marzo 1968, n. 186 e 5 marzo 1990, n. 46 (e nel relativo regolamento di attuazione emanato con DPR 6 dicembre 1991, n. 447) e che dovrà inoltre essere previsto un sistema d'illuminazione di sicurezza che indichi i percorsi di deflusso e le uscite di sicurezza.

Per quanto attiene alla protezione dell'edificio dalle scariche

atmosferiche, il regolamento — come già previsto per le analoghe ipotesi relative alla sicurezza antincendio nei musei — rinvia genericamente alla normativa attualmente in vigore, i cui fondamenti sono però contenuti negli artt. 38-40 del DPR 27 aprile 1955, n. 547.

Un più specifico riferimento alla normativa vigente è invece fatto dall'art. 7 del regolamento, relativamente alle caratteristiche tecniche cui dovranno uniformarsi i responsabili delle attività considerate, per l'uso degli ascensori e dei montacarichi. Relativamente ai mezzi antincendio, è previsto che dovrà essere installato e ben segnalato, un estintore portatile (con capacità non inferiore a 13 atmosfere) per ogni 150 mq di superficie di pavimento. L'impianto antincendio (idrico) dovrà essere realizzato da una rete possibilmente chiusa ad anello che consenta, oltre ad alimentare con le portate minime stabilite dal regolamento l'intero impianto, la sua utilizzazione in ogni ambiente dell'attività. Dovranno essere collocati impianti fissi di rilevazione antincendio collegati con "dispositivi di allarme ottici e/o acustici posizionati in locali presidiati"; si dovrà realizzare altresì nei locali aperti al pubblico un impianto di altoparlanti.

Ha suscitato non poche perplessità il diretto riferimento all'utilizzo dell'acqua quale mezzo estinguente dell'intero impianto di sicurezza antincendio. Tale soluzione, è stato fatto notare dallo stesso presidente della Commissione per la sicurezza del patrimonio culturale nazionale, durante un recente dibattito pubblico, ¹⁶ è il risultato di attente valutazioni anche alla luce delle recenti normative di settore. Si è già detto infatti (vedi nota 15) che l'approvazione del decreto legislativo 626/94 ed in particolare del DM 26 marzo 1996, hanno di fatto imposto il divieto dell'utilizzo di sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico, tra le quali risulta anche gran parte delle sostanze generalmente utilizzate quali tradizionali sostanze antincendio.

Si è trattato quindi di dover scegliere, al momento di definire legislativamente i prodotti da utilizzare, tra gli elementi estinguenti che consentissero la maggiore compatibilità con il minor danno possibile (tra le strutture degli edifici considerati), il materiale conservato e l'incolumità degli operatori e degli utenti (con maggiore attenzione, ovviamente, per questi ultimi), individuando negli impianti idrici la soluzione più rispondente alle attuali necessità. Tale indirizzo dovrà comportare ovviamente lo studio di ulteriori soluzioni per le ipotesi di danneggiamento al materiale bibliografico ed archivistico, in particolare, a seguito dello spegnimento di incendi per mezzo dell'acqua.

¹⁴ Circa alcune perplessità in merito all'utilizzo delle scaffalature metalliche cfr. G. Liotta, *Gli insetti e i danni del legno. Problemi di restauro*, Firenze, Nardini, 1991; *Il restauro del legno*, a cura di G. Tampone, Firenze, Nardini, 1990.

¹⁵ Cfr. Anon, *Mezzi e sistemi per la rilevazione automatica di incendi*, "Rassegna dei beni culturali", agosto-settembre 1986, p. 78 e seg.; *Health and safety in the chemical laboratory, where do we go from here? Proceedings of a symposium*, London, University of Lancaster, 1983. L'emanazione del decreto legislativo 626/94 e lo specifico de marzo 1996 (recante l'"attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico", in "GURI" n. 82 del 6 aprile 1996) hanno definitivamente sancito il divieto dell'utilizzo, quali mezzi estinguenti, di gas nocivi per l'uomo ed in particolare dell'halon, tanto in uso in tutte le strutture pubbliche: il riferimento alla compatibilità dell'uso dei mezzi estinguenti con il materiale conservato nelle strutture museali, bibliotecarie o archivistiche dovrà dunque tenere conto di tali insuperabili divieti.

¹⁶ Si tratta del convegno "La sicurezza dei beni culturali. Musei, biblioteche, archivi, cantieri e laboratori di restauro. Giornata di studio. Palermo, 4 dicembre 1996", organizzato dalla Regione Siciliana. Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali. Centro regionale per la progettazione e il restauro, Palermo, i cui atti sono in corso di stampa.

3. LA GESTIONE DELLA SICUREZZA

La gestione della sicurezza, come già accennato, costituisce uno dei punti di grande novità introdotti dal nuovo regolamento in tema di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico e artistico destinati a contenere biblioteche e archivi, richiedendo — così come già avvenuto nel precedente regolamento antincendio relativo a musei e gallerie — una particolare attenzione da parte dei soggetti responsabili, non solo nella fase progettuale dei sistemi antincendio o, più in senso lato, di tutti i procedimenti di adeguamento alle nuove normative (impianti elettrici, abbattimento barriere architettoniche, ecc.), ma esige, in sede di ordinaria attività quotidiana, personale dedicato e particolarmente istruito sui mezzi antincendio e sugli adempimenti necessari per la loro manutenzione.

Anche il regolamento in esame fa riferimento inoltre all'art. 9, ad alcune figure di nuova istituzione, e all'art. 10 a "piani di intervento e istruzioni di sicurezza" che dovranno essere predisposti per ogni istituto. Si tratta in particolare, per le nuove figure introdotte e come esattamente le definisce la nuova normativa, del "soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento", del "responsabile dell'attività" e del "responsabile tecnico addetto alla sicurezza", figure sulle quali è bene soffermarsi anche in relazione alle responsabilità a queste affidate.

3.1 Il soggetto che ha "la disponibilità di un edificio disciplinato dal regolamento"

Occorre brevemente far qualche cenno circa l'identificazione, solo a prima vista assai agevole, del soggetto che debba essere considerato il "proprietario o possessore o gestore" degli edifici storico-artistici, sottoposti a tutela ex legge 1089/39 e destinati a contenere biblioteche e archivi e che possa essere individuato quindi come colui che ha in disponibilità l'edificio interessato.

Identificato il soggetto, potranno così ascriversi allo stesso tutti gli obblighi previsti dal regolamento. Se però non costituisce alcuna difficoltà individuare tali soggetti nei diversi responsabili delle amministrazioni pubbliche e private (civili ed ecclesiastiche) che gestiscono biblioteche o archivi, va sottolineato che, in analogia a quanto si va applicando per la analoga figura del "datore di lavoro" prevista dal più generale decreto legislativo 626/94, allo stesso devono essere state conferite (dalla legge o da particolari disposizioni regolamentari o di servizio) anche le competenze di natura economica atte a consentire l'adeguamento alla nuova normativa.

L'assenza di una reale autonomia finanziaria e gestionale da parte del gestore di un istituto bibliotecario o archivistico non farebbe scattare nei suoi confronti alcuna delle responsabilità previste dalla nuova regolamentazione, responsabilità che invece rimarrebbero in capo agli organi (politici, per le pubbliche amministrazioni) di vertice dell'organizzazione prevista nelle diverse possibili fattispecie (presidenti di consigli di amministrazione, presidenti di associazioni, fondazioni, ecc.). In ogni caso però, alla responsabilità omissiva del massimo organo di vertice, si accompagnerebbe quella (certamente più lieve) del responsabile diretto dell'istituto.¹⁷

3.2 Il responsabile dell'attività

Per quanto attiene al "responsabile dell'attività" il regolamento prevede che questo sia nominato dal soggetto che a qualsiasi titolo ha la disponibilità di uno degli edifici in questione, ma la stessa norma individua nel direttore della biblioteca, dell'archivio o dell'istituto, tale figura. Pertanto, su un piano strettamente giuridico, la richiamata nomina può ritenersi non *costitutiva* della figura stessa e dell'assunzione delle responsabilità che alla stessa si ascrivono quindi, in via conseguenziale, alla qualifica ricoperta "di direttore di biblioteca, di archivio, di istituto".

La sua responsabilità è pertanto direttamente derivante dalla carica rivestita, nei limiti previsti dal 2° comma dell'art. 9 del regolamento e, come già specificato, nell'ambito di una reale delega operativa, da parte degli organi apicali di riferimento, sia sul piano funzionale che su quello finanziario (vedi nota 17). La nomina formale del responsabile dell'attività, può essere quindi considerato mero atto "accertativo" e non costitutivo.

Il responsabile dell'attività (direttore di biblioteca o di archivio) ha l'obbligo di:

- accertare il rispetto dei parametri stabiliti dal regolamento per l'affollamento nelle sale di lettura e di consultazione;
- garantire l'agibilità dei percorsi di deflusso dei visitatori;
- mantenere costantemente le condizioni di normale esercizio delle attività all'interno dei locali;
- curare la tenuta di un registro specifico dove annotare cronologicamente tutti gli interventi e i controlli effettuati sull'efficienza degli impianti e dei sistemi elettrici ed antincendio e sul rispetto dei limiti dei carichi d'incendio. Tale registro dovrà essere sempre disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente (art. 10, ultimo comma del regolamento).

Ben si comprende, pertanto, quale grado di responsabilità viene attribuita al direttore della biblioteca o dell'archivio al quale non si richiedono solo compiti di "coordinamento generale", ma gli si affidano oggi funzioni maggiormente

3.3 Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza

Efficacia costitutiva deve invece annettersi alla nomina, da parte del soggetto che ha la disponibilità degli edifici in esame (e mediante atto amministrativo o deliberazione dei rispettivi consigli di amministrazione degli enti interessati), del responsabile tecnico addetto alla sicurezza. Anche il regolamento antincendio per le biblioteche e gli archivi, al pari di quello già in vigore destinato ai musei e alle gallerie, non prevede però quale figura professionale debba essere

¹⁷ Cfr. Cassazione penale, sez. IV, 13 dicembre 1995, n. 12.360, "Ambiente e sicurezza sul lavoro", 12 (1996), 4, p. 109.

rivestita dal responsabile tecnico addetto alla sicurezza dell'istituto interessato.

È stato così messo in luce¹⁸ che tale figura debba essere "reperita necessariamente dai quadri tecnici (ingegneri, architetti, geometri, periti, ecc.) attualmente in servizio" nell'amministrazione dei beni culturali.¹⁹

Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza ha l'obbligo di:

— mantenere efficienti tutti i mezzi antincendio, effettuando le necessarie verifiche almeno ogni sei mesi;

— mantenere efficienti tutti gli impianti dell'edificio ed in particolare quello elettrico, curandone il controllo, mediante addetti qualificati, almeno ogni tre anni;

— mantenere efficienti tutti gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento, verificandone il funzionamento almeno ogni anno;

— organizzare un servizio di addetti all'uso dei mezzi antincendio presenti nell'edificio;

— organizzare, per il personale addetto, periodiche riunioni di addestramento all'uso dei mezzi di allarme e soccorso;

— conservare in apposito fascicolo tutti gli schemi aggiornati degli impianti esistenti all'interno dell'edificio e di quelli (condotte, fogne, opere idrauliche) connessi al funzionamento della struttura bibliotecaria o archivistica;

— annotare nel registro dei controlli, conservato dal responsabile dell'attività (vedi 3.2), tutti gli interventi di controllo, manutenzione e aggiornamento degli impianti presenti.

3.4 Piani di intervento e istruzioni di sicurezza

Definite dal legislatore le figure, cui si è fatto cenno, del soggetto che ha la disponibilità dell'immobile, del responsabile dell'attività e del responsabile tecnico addetto alla sicurezza, sono stati previsti — dal regolamento in esame — piani d'intervento e istruzioni di sicurezza che dovranno, caso per caso, e in relazione alle caratteristiche delle attività, essere definite in maniera da consentire la migliore "reazione" dell'intera struttura considerata di fronte a ipotesi di calamità.

L'art. 10 del regolamento impone, infatti, la predisposizione di piani d'intervento per i casi d'emergenza che dovessero verificarsi all'interno degli edifici storico artistici destinati a biblioteche e archivi. Il legislatore ha consentito che tali piani vengano definiti caso per caso, ma non ha indivi-

duato quali siano i soggetti inacaricati della redazione degli stessi.

Non può non ritenersi comunque che, sia il responsabile tecnico addetto alla sicurezza che il responsabile dell'attività debbano concorrere, in base alle specifiche competenze, alla formulazione dei piani d'emergenza. Se infatti il piano d'emergenza, come è stato fatto notare²⁰ "costituisce un schema organizzativo che definisce i compiti da svolgere in funzione di varie ipotesi di emergenza", ci si rende agevolmente conto che alle competenze tecniche rintracciabili nel responsabile tecnico addetto alla sicurezza, dovranno essere aggiunte le competenze del responsabile dell'attività (direttore della biblioteca o dell'archivio) che meglio di ogni altro conosce quanto avviene all'interno dell'istituto e, per quanto in relazione allo stesso, all'esterno dell'edificio.

Il regolamento richiede che in tali piani di emergenza siano individuate le indicazioni per la salvaguardia dell'incolumità degli utenti e che gli stessi siano messi nelle condizioni di:

— conoscere immediatamente le condizioni di eventuale pericolo (studiando soluzioni per evitare condizioni di panico):

poter sfollare tempestivamente;

— poter essere soccorsi tempestivamente ottenendo da un incaricato tutte le informazioni del caso.

Dovrà inoltre provvedersi all'eventuale interruzione dell'energia elettrica, dei sistemi di ventilazione e di condizionamento al fine di evitare ogni possibile rischio aggiuntivo. Dovrà essere prevista, nei piani d'emergenza, anche una particolare protezione del patrimonio bibliografico o archivistico conservato.

Sintetiche istruzioni e piante d'orientamento dovranno essere collocate agli ingressi di ciascun piano dell'edificio. Sarà opportuno, pertanto, che ogni responsabile delle attività adotti un regolamento interno nel quale, in adempimento alle prescrizioni del decreto 418/95, siano dettagliatamente indicati gli interventi richiesti dall'art. 10 del regolamento stesso.

Va notato come il piano d'intervento e le istruzioni di sicurezza travalichino, a ben leggere le norme in questione, la sola tutela antincendio, per rivolgere la propria attenzione ad un più ampio spettro d'ipotesi d'emergenza. È quindi opportuno che la redazione dei piani d'intervento e delle istruzioni di sicurezza avvenga solo dopo avere approfonditamente esaminato le problematiche connesse alla sicurezza, nella sua globalità, dell'edificio in esame e di tutti quei fattori esterni che in qualche modo possono influire sulle rispo-

¹⁸ Cfr. l'opinione di A. Sepe Monti in "Il Museo.Tecnologie", 1 (1992), 0, p. 45.

¹⁹ Non sfugga l'importanza e la delicatezza della nomina in questione. Infatti, oltre ai compiti affidati dal legislatore al responsabile della sicurezza, vanno da quest'ultimo certamente disimpegnati tutti i compiti progettuali (o pre-progettuali) relativamente agli adeguamenti strutturali degli edifici (compartimentazioni, scale, porte tagliafuoco, ecc.). La sua professionalità tecnica e la sua immedesimazione nei ruoli organici della struttura dell'amministrazione dei beni culturali dovrebbero garantire il più idoneo raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore. Qualora i ruoli pubblici non possedessero tale figura professionale, si ritiene assai pacificamente, di poter fare ricorso a professionalità esterne all'amministrazione, al pari di quanto si effettua normalmente per affidamenti a professionisti esterni per la redazione di progetti di restauro. Dovrà ovviamente porsi attenzione, in tal caso, al possesso da parte del prescelto, delle abilitazioni previste dalla legge (iscrizione negli appositi albi) e al posssesso di precedenti professionali nel campo dei beni culturali che dimostrino una "sensibilità" ai problemi dell'integrità storico artistica degli edifici in esame.

²⁰ Cfr. E. Cannata - G. Giomi, *La sicurezza antincendio negli edifici storici*, in *La sicurezza dei beni culturali*, supplemento ad "Antincendio", 12 (1996), 4, cit., p. 21-33.

ste da dover offrire agli utenti, agli operatori e al patrimonio conservato.

Infine, per quanto attiene alla formazione del personale addetto alla sicurezza all'interno delle biblioteche e degli archivi, essa è particolarmente sottolineata ancora nell'ambito della gestione della sicurezza e proprio tale previsione implica una serie d'attività preliminari e preparatorie (organizzazione dei corsi, riunioni di addestramento, istruzioni sull'uso dei mezzi antincendio) che si ritiene, anche alla luce di quanto indicato nel più generale decreto legislativo 626/94, dovranno essere organizzate e coordinate dal responsabile dell'attività e realizzate dal responsabile tecnico addetto alla sicurezza, facendo ricorso prioritariamente agli enti pubblici di settore.²¹

4. DEROGHE

Nella considerazione della immodificabilità (in molti casi) delle condizioni strutturali degli immobili storico-artistici destinati a contenere biblioteche e archivi, per adeguarli alla nuova regolamentazione di sicurezza antincendio, il legislatore ha mantenuto la possibilità di richiedere deroghe a realizzare impianti difformi da quelli previsti per ragioni di carattere tecnico o per ipotesi di specifiche esigenza di tutela dei beni conservati. Le richieste di deroghe, accompagnate dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia bibliotecaria o di quello per l'edilizia archivistica, secondo i casi, vanno inoltrate al Comitato centrale tecnico scientifico di cui al DPR 29 luglio 1982, n. 577. ■



Incendio alla Public Library di Los Angeles

del patrimonio culturale nazionale istituita, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, il primo della pubblica amministrazione numerosi corsi nel territorio nazionale, and istituti periferici dell'amministrazione dei beni culturali.